



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. **118**
Prot. n. **25688** del **21 marzo 2020**

OGGETTO: misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona virus (COVID – 19) sul territorio locale . 1) provvedimento di limitazione dell'attività motoria e sportiva, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale. 2) provvedimento limitazione alle uscite con l'animale da compagnia alle strettissime vicinanze del proprio domicilio/residenza - Provvedimenti

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate da Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 07 marzo;

VISTO il DPCM dell'08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. (20°01522), pubblicato sulla G:U: Serie Gen. 59 dll'08.03.2020; nonché delle restrizioni in materia di circolazione anche nell'ambito dello stesso territorio civico limitando così al massimo gli spostamenti;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 109 del 16 marzo 2020, con cui si è disposta la chiusura dell'area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell'isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell'area denominata "Piccolo Paradiso" (con accesso da via A. Bandiera);

CONSIDERATO che la ratio che ispira gran parte delle previsioni del citato DPCM 8 marzo 2020 in conformità a quanto raccomandata dall'OMS è quella di assicurare il rispetto dei rapporti interpersonali esterni all'ambito familiare tramite la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt, quale condizione minima inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO che, nonostante i numerosi appelli rivolti alla cittadinanza, le occasioni di aggregazione stentano a ridursi, determinando pericolo per la pubblica incolumità con propagazione e diffusione del Coronavirus;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 117 del 19 marzo 2020 inerente limitazioni dell'attività motoria e sportiva, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale, nonché limitazione alle uscite con l'animale da compagnia;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020 relativamente a "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con cui si vieta l'attività ludica o ricreativa all'aperto ma si consente di svolgere attività sportiva individualmente nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza droplet;

RAVVISATA la difficoltà, nei suddetti casi, di far rispettare la distanza droplet interpersonale stante la cronica carenza di personale della Polizia Locale, con conseguenti possibili violazioni delle misure previste dalle autorità nazionali in termini di rischio di diffusione del contagio da soggetti asintomatici;

CONSIDERATO che, nel Comune di Civitavecchia, si evidenzia una grave situazione epidemiologica relativa ai casi di contagio da COVID-19 sul territorio cittadino, stanti le comunicazioni della ASL Roma 4, le quali riportano notizie di 2 importanti CLUSTER sul territorio cittadino e nuovi contagi rilevati con cadenza quotidiana ;

RITENUTO che l'assembramento di persone, con lo scopo di svolgere attività fisica e sportiva, anche in prossimità della rispettiva abitazione, possa determinare il mancato rispetto della distanza minima, individuata, secondo la definizione del Governo, quale limite tollerabile "di vicinanza", con conseguenti gravi pericoli alla pubblica incolumità, da intendersi quale integrità fisica

dell'intera popolazione cittadina e con potenziale rischio di incremento dei casi di contagio sul territorio locale;

CONSIDERATO, quindi, di dover effettuare delle precisazioni rispetto al proprio precedente provvedimento ordinatorio le quali, in linea con la ratio sottesa alla sopracitata Ordinanza del Ministro della Salute, siano volte a precludere lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva all'aperto, anche in prossimità della propria abitazione, oltre che disciplinare le uscite per esigenze fisiologiche del proprio animale domestico ;

RIBADITA, pertanto, l'assoluta necessità, sempre al fine di prevenire ed evitare l'assembramento in aree pubbliche, di sostituire la propria precedente ordinanza adottando un ulteriore provvedimento contingibile ed urgente volto al divieto totale dell'attività motoria e sportiva all'aperto e in luoghi e spazi pubblici, comunque all'esterno delle proprie abitazioni e rispettive pertinenze, comprese passeggiate di ogni genere su tutto il territorio comunale ed eventuali uscite con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche e nelle sole immediate vicinanze della propria abitazione;

RITENUTO opportuno adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art 54, comma 4 e 4 bis, del TUEL, che testualmente, recita: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" . 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis";

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

- 1) la sospensione, su tutto il territorio comunale dell'attività motoria e sportiva, svolta all'aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere;
- 2) che le uscite con l'animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso, siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze della propria abitazione e per il tempo limitato e necessario ad espletarle, purché trattasi di uscite individuali e non determinanti assembramenti, ma pur sempre nel rispetto della distanza droplet interpersonale;
- 3) dare atto che la presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente n. 117 del 19 marzo 2020;
- 4) alla Polizia Locale di controllare il rispetto della presente Ordinanza.
- 5) che la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell'adozione e fino al giorno 3 aprile 2020 (compreso);

Sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni contenute in precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente.

RACCOMANDA

Alle Forze dell'ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE LA TRASMISSIONE

al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S;
alla Polizia Locale;
alla Direzione Protezione Civile;
ai Dirigenti Comunali
alla Azienda ASL RM 4;
alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;
all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per la dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
al Commissariato della Polizia di Stato;
al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza;
al Commissariato della Polizia di Frontiera;
alla Compagnia della Arma dei Carabinieri;
alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri;
alla Compagnia della Guardia di Finanza;
alla Sezione della Polizia ferroviaria;
alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia;
alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;
alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

RENDE NOTO CHE:

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
2. la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;
3. Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;
4. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco